Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 19 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1946, n. 95.

Sovvenzione della somma di nove miliardi di lire per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza di L. 9.000.000.000 (nove miliardi di lire) per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà anticipata dal Tesoro dello Stato in quattro esercizi finanziari a partire dal 1946-47 in ragione di L. 2.250.000.000 per ogni esercizio. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti, saranno stabiliti il periodo entro il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà restituire al Tesoro l'anticipazione, il tasso d'interesse relativo e tutte le altre modalità e condizioni che si renderanno necessarie.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 92. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 96.

Divieto di emissione di mandati od ordini di cattura o di arresto nei confronti dei partigiani o patrioti per l'attività svolta nella lotta contro il nazi-fascismo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194, sulla non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Non può essere emesso mandato od ordine di cattura o di arresto, e se è stato emesso dev'essere revocato, nei confronti dei partigiani, dei patrioti e delle altre persone indicate nel comma secondo dell'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194, per i fatti da costoro commessi durante la occupazione nazi-fascista e, successivamente, fino al 31 luglio 1945, salvo che, in base a prove certe, risulti che i fatti anzidetti costituiscano reati comuni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 104. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi per i buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 15 giugno 1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale venne autorizzata l'emissione di due serie, ognuna del valore capitale di cinque miliardi di lire, di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premio, con scadenza al 15 giugno 1948, dando facoltà al Ministro per le finanze di emettere nuove serie in relazione alle sottoscrizioni raccolte;

Veduto il decreto Ministeriale 25 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148, del 28 giugno 1943, contenente norme per l'attuazione del sopracitato decreto;

Veduto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 16 luglio 1943, autorizzante l'emissione della terza serie dei buoni suddetti, per assorbire le sottoscrizioni eccedenti l'ammontare complessivo delle prime due serie;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi dei buoni stessi già in circolazione, cui non fu potuto provvedere a suo tempo per difficoltà derivate dai noti eventi bellici;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro nominativi, rappresentanti buoni del Tesoro quinquennali 5 % al portatore, con scadenza al 15 giugno 1948, dei quali venne autorizzata l'emissione con regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su fogli di carta bianca filigranata.

La carta presenta, in filigrana chiara, quattro fasce, in senso verticale, formato da losanghe, a linee ondulate e angolari, e, tra una fascia e l'altra, corone reali intramezzate da linee ondulate in senso orizzontale.

Art. 2.

Ciascun buono nominativo si compone: di una matrice, collocata nella parte superiore del titolo, e di una contromatrice, posta lungo il lato destro, dalle quali il titolo stesso viene distaccato, all'atto dell'emissione; del corpo del titolo e di dieci cedole, per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, disposto lungo il lato inferiore del foglio, su due colonne di cinque cedole ciascuna.

Il corpo del buono nominativo è contornato di una cornice rettangolare, riproducente foglie di alloro stilizzate, legate con nastri. La parte interna del buono, racchiusa entro la cornice, reca un fondo « mille nomi », con la dizione in caratteri minutissimi, « Buono del Tesoro », ripetuta innumerevoli volte. Tale fondo è interrotto, nella parte centrale inferiore, da un disco bianco, sul quale è impresso il bollo a secco dello Stato.

Il prospetto del buono reca, nella parte superiore, le leggende: « Buono del Tesoro quinquennale a premi — fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura — emesso in base al R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 ». A sinistra di tale dicitura è l'indicazione delle serie, prima, seconda o terza, e, sotto di essa, del saggio di interessi 5 %. A destra, uno spazio tratteggiato è destinato alla impressione del numero di iscrizione del buono.

Seguono le indicazioni del capitale nominale rappresentato dal titolo, e quella della data di rimborso del capitale stesso, 15 giugno 1948; quindi uno spazio per l'intestazione del buono e le eventuali annotazioni.

Nell'angolo inferiore sinistro sono riservati degli spazi per le indicazioni della data di emissione e del numero di posizione; e, nell'angolo inferiore destro, lo spazio per la impressione, a stampa, mediante facsimile, della firma del direttore generale del Tesoro.

La lista di separazione, lungo la quale si esegue lo stacco del buono dalla matrice, è costituita da una fascia a linee ondulate chiare con soprascritta, in carattere romano maiuscolo, la leggenda « Direzione generale del Tesoro », sotto la quale, su fondo bianco, è stampato « Regno d'Italia ».

Art. 3.

Il rovescio del buono nominativo, in corrispondenza del corpo del titolo, consta di tre parti. La prima parte, da sinistra a destra, comprende una tabella per l'indicazione dei tagli e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore, che il titolo nominativo sostituisce. La seconda parte è riservata per le annotazioni relative all'eventuale pagamento dei premi.

La terza reca le avvertenze concernenti l'ammontare, la data delle estrazioni ed il pagamento dei premi, cui concorre ciascun buono unitario; e quelle relative al pagamento delle cedole semestrali d'interessi ed al rimborso del capitale.

Art. 4.

Le dieci cedole, per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, collocate in corrispondenza del lato inferiore del titolo, sono numerate progressivamente dall'uno al dieci, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna cedola è costituito da una cornice, che riproduce foglie di alloro stilizzate, legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice sono riportate la indicazione della serie, « prima, seconda o terza », e quella del saggio d'interesse 5 %; e, sul lato destro, la indicazione del provvedimento, con il quale venne autorizzata l'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948.

Lo stesso prospetto reca, sull'angolo superiore sinistro, l'indicazione del numero d'iscrizione del buono nominativo, seguito, lungo il lato superiore, dalla dizione « Buono del Tesoro quinquennale 5 % a premi »; dalla indicazione della scadenza semestrale della cedola; dalla indicazione dell'ammontare di essa; e, infine, lungo il lato inferiore, da un'avvertenza concernente il pagamento della cedola stessa.

Sul lato destro di ogni cedola è un piccolo spazio circolare in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco dello Stato.

Le cedole sono stampate su un fondo « mille nomi » identico a quello del corpo del titolo.

Sul rovescio di ogni cedola, in corrispondenza della parte centrale, vi è una losanga a linea ondulata, interrotta, nella parte centrale, da un rettangolo in bianco, sul quale è l'indicazione della serie, cui il buono appartiene, preceduta e seguita da quella del saggio d'interessi.

Art. 5.

I buoni nominativi sono stampati, sul prospetto e sul rovescio, in colori diversi per le singole serie, e precisamente il fondo del titolo ed il fondo e le cornici delle cedole sono *verde chiaro*, per la prima serie; *blu chiaro*, per la seconda serie; e *giallo chiaro*, per la terza serie, mentre, le cornici e le leggende del titolo, le leggende delle cedole ed il rovescio sono rispettivamente grigio lavagna, blu scuro ed arancione.

I numeri d'iscrizione e le firme sono impresse, per tutte le serie, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I libretti nominativi, in rappresentanza di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 giugno 1948, entro il limite massimo di 10 milioni di lire in capitale nominale, corrispondenti a ventimila buoni unitari, sono costituiti da fogli esterni (copertine) e da fogli intercalari, stampati in litografia su carta filigranata bianca.

La carta presenta, su tutta la sua superficie, una filigrana scura, in fasce orizzontali, formate da losanghe a linee ondulate e angolari; nelle losanghe a linee ondulate si leggono le lettere « D.P. » in filigrana chiara.

La prima e quarta pagina dei fogli esterni e le quattro pagine dei fogli intercalari hanno un identico fondo « mille nomi », con la dizione « Buono del Tesoro », impressa in senso orizzontale e ondulato.

La prima pagina del foglio esterno (copertina) contiene il prospetto del libretto contornata da una cornice rettangolare riproducente foglie di alloro stilizzate e legate con nastri.

Il prospetto reca, nella parte superiore, l'indicazione del numero del libretto e del capitale nominale originario; poi le leggende, in caratteri maiuscoli: « Regno d'Italia — Buoni del Tesoro quinquennali a premi — rimborsabili il 15 giugno 1948 — fruttanti l'interesse del 5 % annuo pagabile con esenzione di ogni imposta presente e futura — R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398 — Libretto nominativo ». Seguono, lo schema per la indicazione, in lettere, dell'importo originario del libretto, in capitale nominale, e per la indicazione della serie cui appartengono i buoni, del numero dei fogli intercalari e del godimento degli interessi, nonchè lo spazio per la intestazione e le eventuali annotazioni.

In uno spazio circolare in bianco, a tratteggio ondulato, sul lato sinistro, è impresso il bollo a secco dello Stato.

Nella parte inferiore del prospetto, dopo una avvertenza, concernente la maniera di accertare il valore vigente del libretto in conto capitale, sono riservati gli spazi per l'indicazione della data di emissione del libretto medesimo e del numero di posizione, nonchè per l'impressione, a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

La seconda e terza pagina del foglio esterno (copertina) sono completamente in bianco.

La quarta pagina presenta il fondo « mille nomi », racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti; e contiene dieci caselle disposte su due colonne, limitate, ciascuna da una cornice lineare, recante, lungo il lato superiore, la indicazione della scadenza semestrale, e destinato alla impressione del bollo comprovante il pagamento della relativa rata di interessi, a cominciare dalla prima casella in alto a sinistra.

Dei fogli intercalari dei libretti, alcuni contengono la distinta dei buoni unitari compresi nel libretto; altri il conto di riduzione del libretto, in dipendenza di operazioni di tramutamento al portatore dei buoni predetti.

I primi contengono, nelle quattro pagine, tabelle per la indicazione del numero dei buoni compresi nel libretto, e per altre annotazioni; mentre gli altri intercalari presentano, in ognuna delle quattro pagine, dieci identiche caselle, limitate da cornici lineari, destinate alla compilazione dei conti di riduzione nell'importo del libretto in dipendenza di operazioni.

Ciascuna delle quattro pagine delle due specie di fogli intercalari ha il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti.

Sull'angolo superiore destro della prima pagina di tutti i fogli intercalari, è, infine, impresso in apposito spazio circolare, il bollo a secco identico a quello apposto sul frontespizio del libretto.

La prima e quarta pagina dei fogli esterni (copertina) e le quattro pagine dei fogli intercalari, sono stampate, nel fondo, in colore verde-chiaro, e, nelle cornici e leggende, in colore blu.

Il numero di iscrizione del libretto e la firma del direttore generale del Tesoro sono stampati, tipograficamente, in colore nero.

Art. 7.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2802)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Cirò Marina (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Capo del Governo in data 15 ottobre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Cirò Marina (Catanzaro) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 15 ottobre 1936, con il quale il commendatore avv. Antonio Rizzo venne nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa;

Considerato che il comm. Rizzo ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Beniamino Daniele fu Carmine, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Cirò Marina (Catanzaro) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1946

(2764) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori: commendatore Vittorio Bignami e dott. Mario Ramella vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vigevano;

Considerato che il comm. Bignami ha rassegnato le dimissioni ed il dott. Ramella è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori: dott. Libero Morselli di Paolo e Giacinto Natale di Emanuele sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vigevano, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1946

(2765) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Apertura in Badia al Pino di Civitella della Chiana (Arezzo), di una dipendenza del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria agenzia in Badia al Pino di Civitella della Chiana (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1946

(2767) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Apertura in Bono, Sennori, Ploaghe e Villanova Monteleone (Sassari), di filiali della Banca popolare cooperativa anonima di Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa anonima di Sassari, anonima cooperativa con sede in Sassari;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa anonima di Sassari, anonima cooperativa con sede in Sassari, è autorizzata ad aprire proprie filiali in Bono, in Sennori, in Ploaghe e in Villanova Monteleone (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1946

(2769) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1946.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca cooperativa popolare di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca cooperativa popolare di Roma alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, su citato;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Banca cooperativa popolare di Roma sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. dott. Francesco Parrillo è nominato commissario straordinario della predetta azienda con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(2798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di alcune cattedre presso le Università di Firenze, Roma e Torino, le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università sotto indicate sono vacanti le cattedre a fianco di ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

Università di Firenze:

Facoltà di scienze: geologia.

Università di Roma:

Facoltà di architettura: elementi di composizione.

Università di Torino:

Facoltà di medicina e chirurgia: anatomia e istologia patologica.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside delle anzidette Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2790)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso l'Università di Torino, la cui competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante la cattedra di storia della filosofia cui la competente Facoltà di magistero intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 settembre 1946 - N. 193

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	90, 375
Id. 3,50 % 1902	84, 15
Id. 3 % lordo	71, 50
Id. 5 % 1935	96, 20
Redimibile 3,50 % 1934	79, 45
Id. 5 % 1936	95, 65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97, 80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96, 40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96, 425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96, 50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96, 625
Id. 5 % convertiti 1951	96, 375

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 1.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 19 del 17 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Napoli al sig. De Martino Francesco fu Antonio per il deposito di buoni Tesoro novennali 1951 4% del c. n. complessivo di L. 25.000 presentati per la conversione in buoni 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	246328	787,50	*Cataldi* Sossia fu Vincenzo, minore sotto la tutela del nonno Pescosolido Luigi fu Antonio, dom. in Avezzano (Aquila).	*Cataldo* Sossia, ecc., come contro
Id.	489021	490 —	Alessi Michela Giuseppe detta Michelina fu Giovanni, moglie di Gianni *Giovanni Giuseppe detto Giuseppe*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale.	Come contro, Gianni *Giuseppe Giovanni*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale.
Rend. 5 %	60360	800 —	Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino.	Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo-Emilio fu Antonio*, dom. in Torino.
Id.	60361	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60363	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60364	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60365	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60366	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60367	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60368	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60369	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	579160	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	632502	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	683968	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	48979	215 —	Della Cella *Irene* fu Riccardo, moglie di Piccinini Eugenio fu Ernando, dom. a Milano, vincolata per dote.	Della Cella *Maria Irene* fu Riccardo, ecc., come contro.
Id.	48981	360 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	316873	21 —	Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, dom. a Palermo.	Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, *interdetta sotto la tutela di D'Arca Francesco fu Pietro*, dom. a Palermo.
Id.	521656	1.050 —	Giammanco Gaetano fu Francesco, dom. a Siracusa, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona).	Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona).
Id.	521655	1.050 —	Giammanco Edgardo fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Gentile Vincenza di Rosario e sotto l'amministrazione del nonno materno Gentile Rosario fu Sebastiano, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona).	Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona).
B. T. 4 % (1943) Serie D	267	40 —	Sala *Giovanna* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Magni Rosa fu Emanuele, dom. a Milano.	Sala *Gianna* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	521	640 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	27076	115,50	*Corsi* Luigia di Gerardo, moglie di Vania Oronzo, dom. in Trani (Bari).	*Corso* Luigia, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	843243	500,50	Panizza Barnaba fu Angelo, dom. a Torino, con usufrutto a Borello *Domenica* fu Giacomo, ved. di Ruffali Vincenzo ora moglie di Sartoris Giacomo, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Borello *Angela Domenica* fu Giacomo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	278208	749 —	Piccaluga *Amalia* di Benedetto, nubile, dom. in Genova.	Piccaluga *Costanza Maria Amalia Marcellina Maddalena* di Benedetto, nubile, dom. in Genova.
Id.	409213	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	409214	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	178683	1.050 —	*Mentegazzi* Felice di Giovanni Battista, con usufrutto a Zanlungo Emilia fu Antonio ved. di Castellano Gio. Batta.	*Mentigazzi* Felice, ecc., come contro.
Id.	405217	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	359338	420 —	*Mentegazzi* Felice fu *Battista*, con usufrutto come sopra.	*Mentigazzi* Felice fu *Giovanni Battista*, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	76222	900 —	Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro.
Id.	76226	150 —	Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo nubile, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro.
Id.	76224	900 —	Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro.
Id.	76228	150 —	Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia* ecc., come contro.
Id.	76221	900 —	Ferrero Margherita, ecc., come sopra, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro.
Id.	76225	150 —	Come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino.	Come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc., come contro.
Id.	76223	900 —	Ferrero Luigia fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro.
Id.	76227	150 —	Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino.	Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro.
Id.	199955	625 —	Giordano Emira di Michele, moglie di Ammirati Donato, dom. in S. Gennarello di Ottaviano (Napoli), vincolato per dote con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Autilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele dom. in Ottaviano (Napoli).	Come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Utilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele, dom. in Ottaviano (Napoli).
Red. 3,50 % (1934)	334809	231 —	Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Alliod *Rosalia* fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Alliod *Rosalia* fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta.	Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Alliod *Maria Rosalia Teresa Agata* fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Alliod *Maria Rosalia Teresa Agata* fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1919)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	167060	Pennacchio Maria Pia di Luigi, con vincolo di inalienabilità	5.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	168435	Figallo Giustina Annunziata fu Raffaele, moglie di Merello Marco Agostino di Luigi, separata legalmente, dom. a Rapallo (Genova), con vincolo dotale	31,50
Id.	350717	Merello Luigia-Teresa di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova	175 —
Cons. 3,50 % (1902)	39234	Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino	17,50
Rend. 3,50 % (1934)	220051	Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « P. E. Imbriani » di Avellino	626,50
Id.	222563	Come sopra	126 —
Id.	226860	Come sopra	94,50
Id.	228201	Come sopra	35 —
Id.	230817	Come sopra	35 —
Id.	234230	Come sopra	28 —
Id.	244113	Come sopra	52,50
Id.	245117	Come sopra	35 —
Id.	283466	Come sopra	87,50
Id.	375598	Come sopra	19 —
Id.	381703	Come sopra	10,50
Id.	505442	Come sopra	105 —
Rend. 5 % (1935)	33316	Come sopra	125 —
Id.	33318	Come sopra	180 —
Id.	33319	Come sopra	85 —
Id.	156822	Come sopra	150 —
Id.	202444	Come sopra	1.500 —
Id.	136783	Beneficio arcipretale del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli)	265 —
Rend. 3,50 % (1934)	390093	Mensa arcivescovile in Acerra	3,50
Cons. 3,50 % (1902)	30372	Capitolo cattedrale di Acerra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	425443	Tajèn Elisa fu Giovanni Battista, minore, emancipata sotto la curatela del marito Mereghetti Angelo, dom. a Milano, con vincolo dotale	171,50
Rend. 3,50 % (1934)	36880	Congregazione di carità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo)	91 —
Id.	234133	Municipio di Lero (Egeo)	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	441093	Ospedale di S. Lippiano in Monte S. Maria Tiberina (Arezzo), amministrato dalla locale Congregazione di carità	287 —
Rend. 3,50 % (1934)	42332	Cangini Ida fu Gherardo, moglie di Carusi Antonio, dom. a Volterra (Pisa), con vincolo dotale	1.025,50
Con. 3,50 % (1906)	276412	Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo fu Clemente, dom. in Ferrara, con vincolo dotale	1.137,50
Id.	534033	Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo, dom. a Genova, con vincolo dotale	175 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	533876 (nuda propr. e usufr.	Primo dei figli maschi nascituri da Iche o Hiche Maria di Ida, con usufrutto a Iche o Hiche Maria, vincolata per devoluzione in mancanza di figli maschi a favore della prima figlia femmina di detta usufruttuaria	2.667 —
Rend. 5 % (1936)	2395	Anselmi Vincenza di Antonio, moglie di Celi Telemaco, domiciliata in Magliano dei Marsi (Aquila), con vincolo dotale	530 —
Rendita 5 %	142101	Come sopra	620 —
Id.	198374	Come sopra	235 —
Rend. 3,50 % (1934)	504782	di Matteo Armidoro fu Giustino, dom. a Torino di Sangro (Chieti)	1.260 —
Id.	473751	Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti)	1.477 —
Id.	473752	Come sopra	1.137,50
Id.	473753	Come sopra	1.344 —
Id.	508058	Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	744973	Posteraro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza)	35 —
Id.	591050	Posteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale	45,50
Id.	438225	Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale	31,50
Id.	214252	Come sopra	7 —
Id.	187549	Come sopra	10,50
Rend. 3,50 % (Polizza combattenti)	100661	Santia G. Battista fu Cesario	14 —
Rend. 3,50 % (1934)	398550	Esposito Assunta di Francesco, moglie di Marotta Pietro, dom. a Maddaloni (Napoli), con vincolo dotale	441 —
Rend. 5 %	78001	Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, nubile, dom. a Foggia	45 —
Id.	155768	Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote	2.500 —
Rend. 3,50 % (1934)	517177	Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta	175 —
Id.	106871	Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale	1.540 —
Id.	415269	Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli	21 —
Id.	231709	Comune di Gamberale (Chieti)	70 —
Id.	231710	Congregazione di carità di Gamberale (Chieti)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	710215	Come sopra	70 —
Id.	257123 (Solo nuda proprietà)	Oneto Teresa-Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco-Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene-Clelia	112 —
Rend. 5 % (1936)	2411	Schiattarelli Maria di Giuseppe, moglie di Fiorino Michele fu Luigi, dom. a Marano di Napoli	210 —
Id.	8100	Come sopra	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2031)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50%	359544	21 —	Battezzati Pierino fu Carlo, dom. a Frassineto Po (Alessandria).	Battezzati Pierino fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Zavattaro Angela ved. Battezzati Carlo*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	295384	70 —	Lucchesini *Silvio* di Giuseppe, dom. a Fordinovo (Massa), ipotecato.	Lucchesini *Cosimo - Silvio - Amedeo - Maria* di Giuseppe, ecc., come contro.
Rend. 5 %	10314	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	196189	570 —	Palmieri Xenia fu Aurelio e fu Colangeli *Luisa*, minore, sotto la tutela di Colangeli Arnaldo fu Raffaello, dom. a Roma.	Palmieri Xenia fu Aurelio e fu Colangeli *Adalgisa*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	192101	35 —	*Bricarella Giovanna* fu Tommaso, nubile, dom. in Torino.	*Bricarello Maria Giovanna*, ecc., come contro.
B. T. 1949 Serie E	320	Capitale 5000 —	*Trabucchelli* Graziella fu Silvio, minore, sotto la curatela speciale di *Trabucchelli* Lucia fu Ugo maritata Benstein, dom. a Milano.	*Trabuchelli* Graziella fu Silvio, minore, sotto la curatela speciale di *Trabuchelli* Lucia, ecc., come contro.
Id. Serie G	157	4500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	294534	1750 —	Stratta *Irene* e Giacomo di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da quest'ultimo, dom. a Torino, vincolata di usufrutto.	Stratta *Paolina - Filippina - Irene* e Giacomo di Francesco, minori, ecc. come contro.
Id.	602129	371 —	Stratta *Irene* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con vincolo di usufrutto.	Stratta *Paolina - Filippina - Irene* fu Francesco, minore, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2451)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Milano a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 luglio 1946 l'Amministrazione provinciale di Milano è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 190.900.000 per il pareggio del bilancio 1946.

(2756)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Como è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.760.000 per il pareggio del bilancio 1946.

(2757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sant'Angelo in Vado (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 3 settembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Sant'Angelo in Vado (Pesaro), della estensione di ettari 571, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2746)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 100 posti di volontario (gruppo B) nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che reca norme relative alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, che reca norme relative alla ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1946, n. 64790/12106.2.F.2/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli di studio riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, elencare i documenti allegati.

Dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti per altre norme speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi, alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 siano forniti di diploma di laurea.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato.

La condizione del limite massimo di età non è inoltre richiesta per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, purchè abbiano compiuto, alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda, i cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano,

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti importino la perdita dei diritti stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avute precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare militare annotato delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione sulla partecipazione ad operazioni di guerra con la indicazione del fronte e del periodo compiuto.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale

degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia su carta da bollo;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà esser presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

11) i candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal capo d'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda. salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre i dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel quale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno netto mensile di L. 3717 oltre le indennità di carovita.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 1858,50 mensili nette oltre le indennità di carovita.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Nozioni di diritto costituzionale.
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda.

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito.
2) Nozioni sulla contabilità commerciale.
3) Nozioni di statistica.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2787)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 85 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che reca norme relative alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, che reca norme relative alla ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1946, n. 64790/12106.2.F.2/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 85 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, al quale possono partecipare anche le donne per non oltre un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza ginnasiale o tecnica o di scuola media inferiore o d'altro titolo corrispondente a norma delle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti allegati.

Dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti per altre norme speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato.

La condizione del limite massimo di età non è inoltre richiesta per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, purchè abbiano compiuto, alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda, cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti importino la perdita dei diritti stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato. o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti, presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare militare annotato delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione sulla partecipazione ad operazioni di guerra con la indicazione del fronte e del periodo compiuto.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità:

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia su carta da bollo;

10) copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

11) i candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 10) del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre i dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza, oppure alla Direzione generale delle imposte dirette, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quello insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, nel quale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal Provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, e purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 5, 1° capoverso.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli aventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso delle spese in viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno netto mensile di L. 2443 oltre le indennità di carovita.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 1221,50 mensili nette, oltre le indennità di carovita.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° luglio 1946.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Componimento italiano.

Parte seconda:

1) Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di storia d'Italia dal 1815.

4) Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

5) Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 1° luglio 1946.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2788)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e per esami di 8 allievi al secondo corso di insegnamento del restauro presso l'Istituto centrale del restauro, in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di n. 8 allievi al secondo corso di insegnamento del restauro svolto presso l'Istituto centrale del restauro, in Roma.

Ai concorso possono partecipare cittadini stranieri, purchè in possesso dei requisiti richiesti. Ad essi sono riservati n. 4 posti in soprannumero.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al direttore dell'Istituto centrale del restauro (piazza San Francesco di Paola n. 9 - Roma) entro il 15 ottobre 1946, i seguenti documenti redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) domanda contenente l'indicazione del domicilio del concorrente;

2) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che il concorrente alla data del presente bando abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età;

3) certificato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

4) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione;

7) diploma originale di licenza media inferiore o titolo equipollente. E' ammessa la presentazione di copia autentica notarile;

8) documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti potranno presentare titoli attestanti il tirocinio compiuto presso studi di restauratori o l'effettivo esercizio della professione di restauratore, nonchè i titoli di studio conseguiti presso scuole d'istruzione artistica e quelli conseguiti in scuole d'istruzione superiore;

9) ricevuta del versamento di L. 80 effettuato mediante vaglia postale intestato al procuratore del Registro di Roma, quale tassa di ammissione.

Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal comune di Roma.

Art. 3.

L'esame di ammissione consta di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico.

Per la prova orale di storia dell'arte il candidato dovrà dimostrare di avere cognizione dei principali pittori italiani dal sec. XIII al sec. XIX.

Per la prova di disegno dovrà eseguirsi in sei ore di tempo la riproduzione a tratto lineare senza chiaroscuro di un dipinto italiano dall'originale.

Per l'esperimento pratico il candidato dovrà dimostrare di conoscere i principali procedimenti della tecnica pittorica ad olio, a tempera, ad affresco; di saper riconoscere la tecnica di alcuni dipinti sottoposti al suo esame; dovrà inoltre indicare con sufficiente approssimazione le cause del deperimento dei medesimi dipinti e quali procedimenti di restauro riterrebbe opportuno adattare in quel caso.

I candidati stranieri che abbiano seguito studi all'estero saranno sottoposti anche ad una prova orale di lingua italiana.

Art. 4.

I candidati che abbiano conseguito non meno di sei decimi, in ciascuna prova, sono classificati in un'unica graduatoria.

Se uno o più candidati rinunciano all'ammissione questa può essere consentita agli idonei classificati o ai posti immediatamente successivi secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento di quest'ultima.

Art. 5.

Le prove d'esame avranno inizio il 26 ottobre 1946.

Roma, addì 2 settembre 1946.

Il Ministro: GONELLA

(2789)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.